

**PROVINCIA DI LECCE**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIABILITA'**

- **PREMESSO** che lungo le strade provinciali il cui tracciato interessa il territorio dei Comuni della Provincia, a causa dell'incuria dei proprietari dei terreni confinanti, i rami e le siepi vive si protendono spesso oltre il ciglio stradale e le piantagioni, anche a carattere stagionale, sono messe a dimora senza l'osservanza della distanza prevista dal Codice della Strada;
- **CONSIDERATO** che tale fatto oltre a restringere e danneggiare la sede stradale, costituisce grave pericolo per la circolazione del traffico, in quanto viene limitata la distanza di visuale libera e talvolta, in occasione di eventi atmosferici di particolare intensità, tronchi e rami delle alberature finiscono per ingombrare la carreggiata;
- **CONSIDERATO**, inoltre, che la suddetta circostanza ha effetti sui rischi di incendi in prossimità delle strade provinciali e che con nota del 30.04.2013 - Area V Protezione Civile, Difesa Civile e Soccorso Pubblico - la Prefettura di Lecce ha invitato gli Enti proprietari delle strade ad attuare le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 195 del 26.03.2013, ponendo in essere " ... *la puntuale attuazione degli indirizzi in materia finalizzati all'adozione di iniziative volte ad evitare l'insorgenza e la propagazione degli incendi boschivi, e nella costante attività di sensibilizzazione della popolazione* ";
- **VISTO** il testo unico sull'ordinamento degli enti locali 18.8.2000, n. 267 ed in particolare l'art. 107 sulle funzioni e responsabilità della dirigenza;
- **VISTO** lo Statuto Provinciale;
- **VISTO** il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- **VISTO** l'art. 29, comma 1 e 2, del D.Lgs. 30.4.1992, n. 285;
- **VISTO** l'art. 26, commi 6 e 7, del Regolamento per l'esecuzione del citato D.Lvo approvato con D.P.R. in data 16.12.1992, n. 495;

**ORDINA**

che i proprietari o i fittavoli di fondi confinanti con le strade provinciali di uso pubblico provvedano a mantenere le siepi e le piantagioni in modo da non restringere o danneggiare le

strade, a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondano la segnaletica o che ne compromettano comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessaria.

In particolare, presso le curve e gli incroci delle strade, le siepi, le ramaglie e le piantagioni non dovranno elevarsi oltre un metro dal piano stradale, per non impedire la visibilità e ciò a partire da 20 metri dall'inizio delle curve e degli incroci.

Qualora per effetto delle intemperie o per qualsiasi altra causa cadano sul piano viabile alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario od il fittavolo è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

Il termine per ottemperare alla presente ordinanza è fissato al 30.06.2013.

Gli agenti della forza pubblica provvederanno agli adempimenti di rispettiva competenza ai fini del rispetto della presente ordinanza.

Lecce, 21 maggio 2013

 **IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**  
(Ing. Stefano Zampino)  
